

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

1° REPARTO – 3^a Divisione

FAQ

OGGETTO: Gara n° 4973798 - GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPERVISIONE DELLA PROGETTAZIONE FTE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA ALLOGGI ASC M.M. PRESSO L'EX FORTE TRIONFALE CASERMA A. ULIVELLI.

Quesito in data 03.01.2025:

Si chiede se ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 8.3 lettera e) del disciplinare, possano ritenersi validi servizi di progettazione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico.

RISPOSTA:

Come specificato al paragrafo 8.3, lettera e), della *lex specialis* di gara, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della Tabella n. 4, almeno **due** appalti di servizi di *verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori*, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari agli importi minimi per categoria e ID, come riportati nella Tabella n. 4.

In tal senso, i servizi di progettazione rientrano tra quelli validi ai fini della qualificazione, fermo restando la necessità di dover soddisfare anche ciascuna delle categorie riportate nella Tabella n. 4 a pag. 16 del Disciplinare di gara.

Quesito in data 10.01.2025:

Si chiede di chiarire se i requisiti di capacità tecnica e professionale:

- possano essere dimostrati anche mediante servizi di progettazione;
- se ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per ciascuna delle categorie e ID debbano essere indicati due appalti di servizi relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari agli importi minimi per categoria e ID della tabella n. 4 del disciplinare (ad esempio nella cat. E.06 almeno 2 servizi ciascuno con un importo di almeno € 1.972.354,35) o se l'importo per ciascuna categoria e ID possa essere almeno pari alla somma dei due servizi (ad esempio nella cat. E.06 2 servizi uno con importo di € 1.900.000,00 e un altro di € 972.354,35).

RISPOSTA:

Come specificato al paragrafo 8.3, lettera e), della *lex specialis* di gara, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della Tabella n. 4, almeno **due** appalti di servizi di *verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori*, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari agli importi minimi per categoria e ID, come riportati nella Tabella n. 4.

In tal senso, con riferimento al primo quesito:

- i servizi di progettazione rientrano tra quelli validi ai fini della qualificazione, fermo restando la necessità di dover soddisfare anche ciascuna delle categorie riportate nella Tabella n. 4 a pag. 16 del Disciplinare di gara;

con riferimento al secondo quesito:

- si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara, evidenziando che:
 - la Tabella n. 4 riporta, come specificato nel titolo dell'ultima colonna, l'importo complessivo minimo per ciascun servizio di punta;
 - l'Annesso 1 alla domanda di partecipazione (cfr. pag. 54 e 58 del Disciplinare di gara) specifica l'importo minimo di ciascuno dei due servizi per ogni categoria e ID.
-

Quesito in data 14.01.2025:

Buonasera, codesto Operatore Economico chiede se, relativamente al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del Disciplinare di gara, è possibile indicare un unico servizio (invece di due) di importo superiore al doppio del requisito richiesto.

RISPOSTA:

Si conferma quanto riportato al paragrafo 8.3, lettera e), della *lex specialis* di gara: ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della Tabella n. 4, **almeno due** appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo **ciascuno almeno pari** agli importi minimi per categoria e ID, come riportati nella Tabella n. 4.

Quesito in data 20.01.2025:

Buonasera, codesto Operatore Economico richiede se è possibile, per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del Disciplinare di gara, utilizzare un servizio relativo alla categoria IA.02 per soddisfare il requisito prescritto per IA.01.

RISPOSTA:

In merito alle indicazioni sui **requisiti di capacità tecnica e professionale** nell'ambito del punto 8.3, lettera e), del Disciplinare di gara, si chiarisce quanto segue:

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, si ritiene possibile l'analogia con la categoria afferente il medesimo ambito professionale, purché il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta sia effettivamente comparabile.

Tale requisito infatti, non è inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara, ma al fine di individuare un operatore economico che possenga precedenti esperienze nel medesimo ambito, garantendo comunque la massima partecipazione alla procedura di gara, in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza.

Resta fermo quanto riportato al punto 3.2 della *lex specialis*: questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

Quesito n.1 in data 28.01.2025:

Al punto 9 dell'allegato B - "dichiarazioni integrative" è precisato che: "l'Ente Appaltante nel caso di ricorso a professionisti diversi da quelli indicati in sede di gara da parte del concorrente aggiudicatario procederà alla risoluzione del contratto".

Si chiede di confermare che, in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, indisponibilità oggettiva o soggettiva, i professionisti che compongono il gruppo di lavoro potranno essere sostituiti in corso di esecuzione, senza conseguenze pregiudizievoli, con professionisti di equivalente o maggiore professionalità, di cui saranno per tempo indicati tutti i dati.

RISPOSTA:

In merito a quanto indicato al punto 9 dell'allegato B - "dichiarazioni integrative", si conferma quanto indicato nella *lex specialis*, non ritenendo ammissibile, in generale, consentire in corso di esecuzione la sostituzione dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro indicati in sede di gara.

In ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, indisponibilità oggettiva o soggettiva, l'amministrazione aggiudicatrice verificherà, caso per caso, se, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, e nelle ipotesi in cui il soggetto da sostituire non abbia contribuito in modo essenziale a "portare" i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione, la sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Quesito n.2 in data 28.01.2025:

Al punto 19.1 del Disciplinare è precisato che saranno attribuiti un massimo di 40 punti all'Operatore economico che dimostri "professionalità ed adeguatezza dell'offerta" con riferimento a "n.3 (tre) servizi ritenuti significativi".

Si chiede di chiarire se per "servizi significativi" si deve intendere servizi di importo rilevante oppure se sono da prediligere servizi di maggiore attinenza rispetto all'oggetto dell'affidamento in parola (che riguarda lavori di realizzazione di palazzina alloggi militari).

RISPOSTA:

In merito al criterio A di valutazione dell'offerta tecnica nell'ambito del punto 19.1 del Disciplinare di gara, si richiama quanto riportato nella SCHEDA "A" a pag. 74 della *lex specialis*.

Tale scheda costituisce la linea guida di compilazione dell'offerta, relativamente al criterio A di valutazione, oltre a riportare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi discrezionali dal parte della Commissione di gara.

Quesito n.3 in data 28.01.2025:

Spett.le Stazione Appaltante, in merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:

Con Riferimento al punto 3.6.1 Oneri generali: "il Soggetto Contraente si impegna ad effettuare sopralluoghi nel sito ove dovranno essere realizzate le opere in numero adeguato allo sviluppo della prestazione affidata" si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto trattasi di attività in capo ai progettisti e non al soggetto verificatore che – in linea con quanto previsto dalla normativa vigente – deve attenersi esclusivamente a quanto desumibile dai contenuti dei documenti progettuali consegnati all'avvio dei servizi.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato al punto 3.6.1 Oneri generali del Disciplinare tecnico del servizio posto a base di gara, non potendo escludere a priori la necessità, nel corso dell'esecuzione del servizio, di eventuali sopralluoghi utili al completo espletamento della prestazione di cui trattasi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
C.V. (INFR) Luca NOCCHETTI